



STATUTO

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

E' costituita l'associazione "Yacht Club Marina di Salivoli - Associazione sportiva dilettantistica" (in breve anche Y.C.M.S. - A.S.D.), con sede sociale e legale in Piombino, località Salivoli, presso il Marina. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

In particolare, l'associazione si pone i seguenti scopi:

- promuovere, in ogni forma, la pratica e la diffusione dello sport della vela, della navigazione da diporto, della pesca sportiva, del nuoto ed in genere di tutti gli sport nautici, mediante sezioni od altre forme organizzative;
- organizzare, col concorso dei suoi membri e delle Autorità preposte, regate, crociere, campionati e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;
- indirizzare ed istruire i giovani alla pratica di ogni sport nautico;
- intrattenere rapporti collaborativi e di reciproco scambio con Circoli ed Associazioni che abbiano affinità di scopi;
- favorire il turismo, promuovere la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del comprensorio di Piombino, mantenendosi in stretto rapporto con le strutture locali, in particolare con il Marina;
- offrire ai Soci condizioni di gradevole soggiorno nella propria sede, usufruendo dei locali, dei servizi e degli impianti disponibili secondo le norme del Regolamento Interno.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione, comodato o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

- attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai Regolamenti della Federazione Italiana Vela; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e Associazioni affiliate.

L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 3 - Colori e Guidone Sociale

I colori Sociali sono argento e rosso. Il Guidone Sociale è costituito da un triangolo di color argento con croce rossa, sul cui lato maggiore è inserita la scritta "Y.C. Marina di Salivoli". Sul lato superiore sinistro appare su sfondo rosso una rosa dei venti stilizzata. Il Guidone va esposto su tutte le imbarcazioni appartenenti ai Soci del Club.

Art. 4 - Soci

Possono far parte dello Y.C.M.S.- A.S.D., in qualità di Soci, cittadini italiani e stranieri.

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- fondatori
- onorari
- ordinari
- allievi.

Sono Soci fondatori coloro che, in comunione di intenti, costituiscono il primo nucleo dell'Associazione, cioè quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo.

Sono Soci onorari coloro che per benemerienze speciali o meriti personali vengono proclamati tali dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi sono esenti da ogni contributo, ma sono ammessi con gli altri al godimento dei beni sociali.

Sono Soci ordinari coloro che, avendo presentata domanda di ammissione al Club, sono stati accolti nella compagine sociale secondo

le norme di cui all'art.5. Essi, come i Soci fondatori ed onorari, hanno diritto di intervento e di voto nelle Assemblee sociali ordinarie e straordinarie ed hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni sociali e possono essere eletti a cariche sociali.

Sono Soci Allievi tutti i giovani di età inferiore ai 18 anni, nominati tali con le stesse modalità dei Soci ordinari. Al momento della domanda di iscrizione devono esibire il consenso scritto di almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Al compimento del diciottesimo anno di età, essi cesseranno di far parte della categoria Allievi per passare, previa domanda, nella categoria dei Soci Ordinari, secondo le modalità previste all'art.5.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa;
- esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno;
- ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto; in caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale;
- candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
- frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla

data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 5 - Ammissione

Le domande di ammissione a Socio - con la precisazione se Ordinario o Allievo - vanno sottoscritte su apposito modulo dal richiedente e da due Soci presentatori, i quali sono moralmente garanti della idoneità dei loro patrocinati a far parte dell'Associazione. Il nome del richiedente e quelli dei presentatori resteranno esposti sull'albo nella sede sociale per almeno trenta giorni.

Dopo tale periodo, il C.D. esamina le domande e gli eventuali rilievi presentati da Soci; vota quindi l'ammissione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi.

Il rifiuto della domanda di ammissione deve essere motivato; contro tale diniego l'aspirante socio può proporre appello all'assemblea generale.

Il candidato, che non vede accolta la propria domanda, può rinnovarla ad almeno un anno di distanza dalla decisione dell'assemblea generale.

Art. 6 - Quote di ammissione, quote annuali e versamenti straordinari

Le quote di ammissione alla categoria di Soci Ordinari sono proposte ogni anno all'Assemblea dei Soci; i nuovi Soci sono tenuti al versamento della quota all'atto dell'ammissione. Non è prevista alcuna quota di ammissione per la categoria Allievi.

Le quote annuali, per ogni singola categoria, vengono proposte ogni anno dal C.D. all'Assemblea dei Soci. La quota annuale deve essere versata da tutti i Soci entro la scadenza fissata dal C.D.; dopo tale data, al versamento sarà applicato un aggravio del 10% della quota. In difetto di adempimento alla data del 30 Giugno, il Socio sarà sollecitato a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre cinque giorni e, ove non provveda, verrà considerato moroso e decaduto dalla sua qualifica di Socio del Club.

Il C.D., per far fronte ad esigenze finanziarie straordinarie e ben specificate, può proporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, un contributo straordinario; l'approvazione dell'Assemblea diviene vincolante per tutti i Soci, chiamati a contribuire. In difetto di versamento del contributo entro i termini previsti, il Socio inadempiente ricadrà nel regime di morosità previsto nel precedente capoverso.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Art. 7 - Perdita qualifica di Socio

La qualifica di Socio Fondatore, Onorario, Ordinario o Allievo viene perduta in seguito a:

- dimissioni volontarie da notificare al C.D., a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della fine dell'anno sociale;
- morosità nei pagamenti delle quote sociali o degli eventuali contributi straordinari, come descritto nell'art.6;
- radiazione.

I Soci dimissionari o comunque cessati, ed i loro aventi causa, non possono vantare alcun diritto nei confronti dello Y.C.M.S. - A.S.D.

Art. 8 - Assemblee Generali

Le Assemblee Generali dei Soci possono essere Ordinarie e Straordinarie; esse rappresentano l'universalità dei Soci e le deliberazioni assunte vincolano tutti i Soci. Tanto in sede ordinaria che straordinaria, l'Assemblea potrà essere indetta nella stessa data, tanto in prima che in seconda convocazione. Il diritto di intervento e di voto in Assemblea spetta ai Soci Onorari, Fondatori ed Ordinari in regola con il pagamento degli oneri sociali. Ogni Socio avrà facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta; ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega per ciascuna Assemblea. L'Assemblea delibera sempre a scrutinio segreto sulla elezione alle cariche sociali e quando si discutono argomenti che riguardano personalmente il Socio.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Art. 9 - Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal C.D. almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 30 Aprile di ciascun anno; la convocazione dovrà avvenire mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tale avviso dovrà essere spedito ai Soci, anche mediante mail, ed affisso all'albo sociale almeno ~~20~~ 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea Generale Ordinaria può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In tal caso, il C.D. provvederà alla convocazione nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato il 50 % + 1 dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati e delibera sempre a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Generale Ordinaria:

- approva i bilanci preventivo e consuntivo, le relazioni del C.D. e del Collegio Sindacale, che li accompagnano;
- delibera sulle proposte che non sono di specifica attribuzione dell'Assemblea Straordinaria;
- delibera su ogni argomento previsto dal presente Statuto.

Art. 10 - Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima convocazione che in seconda convocazione; l'avviso dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

Tale avviso dovrà essere spedito ai Soci, anche mediante mail, ed affisso all'albo sociale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In tal caso, il C. D. provvederà alla convocazione nel minor tempo possibile e, comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato il 50% + 1 dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei due terzi. In seconda convocazione, l'Assemblea Generale Straordinaria delibera con voto favorevole del 25% dei Soci aventi diritto al voto. L'As-

semblea Generale Straordinaria delibera in merito alle modifiche statutarie.

Per la modifica dello scopo sociale, per il trasferimento della sede all'estero, per la trasformazione è richiesto il voto favorevole della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in questo caso il voto potrà essere espresso, oltre che in sede assembleare, anche per corrispondenza mediante scheda predisposta dal C.D.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto; anche in questo caso il voto potrà essere espresso, oltre che in sede assembleare, anche per corrispondenza mediante scheda predisposta dal C.D.

Art. 11 - Rappresentanza e direzione del club

Gli organi del Club sono:

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 - Eleggibilità nel Consiglio direttivo

Tutti i Soci con diritto di voto possono candidarsi alla carica di Consigliere, purchè la loro candidatura pervenga alla Commissione Elettorale, presso la Segreteria del Club, a mezzo raccomandata, entro e non oltre 30 giorni dalla convocazione delle Elezioni. Non saranno ammesse candidature di quei Soci che ricoprono cariche presso al-

tre associazioni analoghe oppure non in regola con gli adempimenti sociali.

Non è ammesso ricoprire più cariche, né candidarsi a cariche diverse.

Art. 13 - Cariche nel Consiglio Direttivo

Il Club è rappresentato e amministrato da un Consiglio Direttivo di nove membri, che viene eletto dai Soci, tramite elezioni coordinate dalla Commissione Elettorale nominata

dall'Assemblea. Spetta al Consiglio eleggere al suo interno il Presidente ed assegnare le altre cariche sociali: Vice Presidente, Direttore Sportivo, Segretario ed Economo-Cassiere. Il Presidente potrà conferire ai Consiglieri eventuali mandati speciali.

In considerazione della stretta collaborazione, necessaria per il buon andamento dello Y.C.M.S. - A.S.D., da instaurarsi con la Cooperativa L'Ormeggio, oltre a periodici incontri fra i due organismi dirigenti finalizzati essenzialmente al concordare e coordinare l'organizzazione di eventuali manifestazioni, alle riunioni del Consiglio saranno invitati, senza diritto di voto, in forma permanente due rappresentanti del C.A. della Cooperativa stessa.

Tutte le cariche sono gratuite ed onorarie; il C.D. può prevedere forme di rimborso spese per trasferte per i Dirigenti od altri Incaricati, da stabilirsi ogni anno in sede assembleare. La durata del Consiglio Direttivo è stabilita in quattro anni sociali; trascorso tale periodo il Consiglio uscente resta in carica solo per la ordinaria amministrazione e promuove l'assemblea ordinaria per la nomina della Commissione Elettorale.

Tale Assemblea dovrà essere convocata entro e non oltre un mese dalla fine del mandato, mentre la Commissione Elettorale dovrà completare le operazioni elettorali entro e non oltre sessanta giorni dalla sua nomina. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso; la riunione è valida se è presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti è determinante quello del Presidente. Si applica al Consiglio l'articolo 8, comma 2 in tema di riunioni a distanza.

Nel caso di dimissioni simultanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente dichiarerà decaduto l'intero Consiglio ed avvierà immediatamente le procedure per il rinnovo del Consiglio.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Club ed agisce in suo nome, ha la firma sociale, convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, segue l'esecuzione delle delibere prese dall'Assemblea e vigila su tutto l'andamento del Club. Nel caso di dimissioni del Presidente, o per impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere anziano, fino alla prima riunione del Consiglio stesso; in quella sede, il C.D. provvede a reintegrare il membro mancante con il primo dei non eletti, ad eleggere al proprio interno il nuovo Presidente ed, eventualmente, a ridistribuire le cariche.

Art. 15 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno della sua carica e lo surroga in caso di assenza; può inoltre gestire specifici settori momentanei o definitivi su delega del Presidente.

Art. 16 - Il Direttore Sportivo

Cura espressamente tutto il settore delle attività sportive, sia agonistiche che amatoriali; può avvalersi della collaborazione di altri Soci delegati alle varie branche di attività.

Art. 17 - Il Segretario

Il Segretario Generale redige i verbali delle Assemblee e delle sedute del Consiglio, tiene la corrispondenza ed i libri di protocollo; cura l'albo dei Soci.

Art. 18 - L'Economo-Cassiere

L'Economo-Cassiere compila l'inventario delle attività e passività, ha in custodia i fondi sociali dei quali è responsabile. Paga i mandati visti dal Presidente o da chi ne fa le veci, cura l'incasso delle quote dovute dai Soci. E' autorizzato ad aprire conti correnti presso Istituti Bancari o Postali e, di conseguenza, ad emettere assegni a sua firma congiunta con quella del Presidente.

Art. 19 - Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1^a gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Il collegio dei probiviri decide, su parere consultivo del consiglio direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione fino ad massimo di dodici mesi;
- d) radiazione.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei probiviri è ammesso reclamo all'assemblea straordinaria da proporre entro trenta giorni dal deposito del reclamo. L'assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea ordinaria dei Soci anche tra persone estranee all'associazione; è costituito da tre componenti effettivi, che nominano tra di loro il presidente, e da due componenti supplenti.

I revisori dei conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'in-carico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

Si applica al Collegio dei Revisori dei Conti l'articolo 8, comma 2 in tema di riunioni a distanza.

Art.22 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente, con cadenza annuale o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni -

per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art.23 – Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

Art. 25 - Clausola Compromissoria

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dai primi due o in difetto, dal Presidente provinciale del CONI di Livorno; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. L'inosservanza di detta disposizione costituisce illecito disciplinare.

Art. 26 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.